

Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 14/06/2023) 27/10/2023, n. 29891

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. D'ASCOLA Pasquale - Presidente - Dott. SCARPA Antonio - Consigliere - Dott. CRISCUOLO Mauro - rel. Consigliere - Dott. CAPONI Remo - Consigliere -

Dott. PIRARI Valeria - Consigliere - ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA sul ricorso 35083-2019 proposto da:

A.A., B.B., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 34, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PETRUCCI, rappresentati e difesi dall'avvocato EMILIO FAENZA, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

C.C., D.D., E.E., rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI FACCHINETTI PULAZZINI, unitamente all'avvocato DANIELA JOUVENAL LONG, in virtù di procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1143/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 05/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie delle parti.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. B.B. e A.A. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno il fratello E.E., nonché la moglie di questi, C.C., ed il figlio, D.D., affinché fosse accertato che l'atto di vendita per notaio F.F. del (Omissis), effettuato dalla madre, G.G., dissimulava una donazione in favore dei convenuti, stante il mancato pagamento del corrispettivo, e per l'effetto fossero ridotte le donazioni effettuate, attesa la lesione del diritto alla quota di riserva vantata dagli attori sulla successione della defunta genitrice, anche previa collazione delle stesse donazioni, in vista della divisione dell'asse relitto, nel quale ricomprendere anche la somma di denaro caduta in successione, e già divisa tra i coeredi. Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali concludevano per il rigetto della domanda.

Il Tribunale adito, con la sentenza n. 896/2015, rigettava la domanda in quanto inammissibile per la violazione del principio del ne bis in idem, in relazione a quanto accertato con precedente sentenza del medesimo Tribunale dell'11 agosto 2009.

La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza n. 1143 del 5/7/2019, rigettava con diversa motivazione la domanda attorea, compensando per un terzo le spese del doppio grado e ponendo la residua parte a carico degli appellanti.

Disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per la pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., la Corte distrettuale rilevava che non poteva condividersi la conclusione del Tribunale circa l'esistenza di un precedente giudicato preclusivo della riproposizione della domanda.

Infatti, la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 539/2009 era stata emessa all'esito di un giudizio intentato da A.A., quale tutrice provvisoria della madre ancora vivente, e mirava a far dichiarare la nullità del medesimo contratto sia per la violazione della L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40 sia perchè contenente dichiarazioni non veritiere quanto al pagamento del corrispettivo, concludendo altresì perchè fosse pronunciato l'annullamento degli atti per incapacità naturale della venditrice. Il Tribunale con la sentenza citata aveva rigettato le domande dell'attrice ed aveva dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale dei convenuti volta a far accertare che si trattava di un negozio compiuto con spirito di liberalità. In motivazione, si rilevava che non poteva determinare l'invalidità del contratto il mancato versamento del corrispettivo, circostanza che al più poteva incidere sul diverso profilo dell'inadempimento.

Del pari non poteva ravvisarsi la nullità per la presenza di un falso ideologico quanto al pagamento del prezzo, mentre la domanda riconvenzionale dei convenuti era inammissibile in quanto avanzata solo in occasione della precisazione delle conclusioni.

Così ricostruito l'oggetto del primo giudizio, nella seconda causa intentata dinanzi al medesimo Tribunale, gli attori non avevano inteso far valere la nullità assoluta dell'atto ma, nella qualità di legittimari, miravano a far accertare la simulazione dell'atto e per l'effetto la natura liberale delle attribuzioni, suscettibili, quindi, di poter essere ridotte.

Il dato di fatto comune ad entrambi, e cioè il mancato pagamento del prezzo, mentre nella prima causa era funzionale all'accertamento della nullità per il difetto dell'oggetto o della causa, nella presente vicenda era invece strumentale a far accertare che il reale negozio voluto dalle parti era una donazione.

Per l'effetto il giudicato sulla domanda di nullità ed invalidità spiegata nella prima causa non era idoneo a precludere il diverso accertamento richiesto successivamente dagli attori.

Del pari non poteva essere invocata l'efficacia di giudicato in relazione ad una sentenza penale richiamata dai convenuti.

L'azione di simulazione relativa avanzata in questa sede, ed azionata dagli attori, assumendo la qualità di terzi, in quanto legittimari, non era quindi pregiudicata dalla precedente decisione.

Passando al secondo motivo con il quale si lamentava la mancata ammissione della CTU, la Corte d'Appello reputava la censura infondata, in ragione della mancata accettazione da parte degli attori dell'eredità materna con beneficio di inventario.

E' pur vero che era stata anche avanzata una domanda di nullità del contratto per la carenza di un elemento essenziale del contratto di compravendita, atteso il mancato versamento del prezzo, ma si trattava di una domanda nuova, e come tale inammissibile, in quanto non formulata in primo grado.

Tuttavia, ed in relazione alla domanda di simulazione relativa della compravendita, in quanto dissimulante una donazione, strumentale alle conseguenti domande di riduzione, collazione e divisione, la sentenza evidenziava che gli attori avevano accettato l'eredità della G.G. puramente e semplicemente, essendosi più volte qualificati come eredi della madre, avendo anche

concordato dinanzi al giudice tutelare la divisione in quote eguali tra i fratelli della somma di Euro 28.405,90 giacente sul conto corrente della de cuius, avendo i due appellanti incassato la complessiva cifra di Euro 18.937,00.

Inoltre, avevano proseguito, nella qualità di successori universali dell'originaria attrice, il primo giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno e relativo allo stesso contratto, ed avevano proposto l'azione di riduzione, del pari idonea a determinare l'accettazione dell'eredità.

Una volta escluso che gli attori fossero stati totalmente pretermessi, essendo caduto in successione ab intestato il patrimonio mobiliare, e considerato che con l'atto impugnato B.B. era stato beneficiario del diritto di usufrutto su di uno dei beni donati, per l'epoca successiva alla morte della donante (che si era inizialmente riservata l'usufrutto), l'azione proposta doveva essere preceduta, a pena di inammissibilità, dall'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.

Poichè vi era poi stata un'accettazione dell'eredità pura e semplice, anche l'azione di simulazione relativa, in quanto funzionale al recupero dei beni con l'azione di riduzione, doveva essere preceduta dall'accettazione beneficiata, non potendo invocarsi il diverso principio che esime dal rispetto di tale formalità nel caso di simulazione relativa volta però a far accertare un negozio dissimulato nullo per vizi di forma, e ciò sia perchè l'atto di compravendita era stato fatto per atto pubblico e con l'assistenza di testimoni, sia perchè non vi era un'espressa domanda di nullità del negozio dissimulato.

Era, infine, accolto unicamente il terzo motivo di appello che si doleva dell'accoglimento da parte del Tribunale della domanda di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, atteso che in realtà non era stata trascritta alcuna domanda.

2. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso A.A. e B.B. sulla base di cinque motivi. Gli intimati resistono con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza.

3. Preliminarmente deve essere disattesa l'accezione di inammissibilità del ricorso, ritenendo il Collegio

che lo stesso sia stato predisposto nel rispetto dei requisiti di forma - sostanza imposti dalla legge,

quanto alla formulazione dei motivi ed all'individuazione delle parti censurate e delle critiche mosse.

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 564 c.c. Si deduce che la

sentenza ha dichiarato inammissibile l'azione di simulazione proposta dagli attori, sul presupposto che

gli stessi non avessero accettato l'eredità materna con beneficio di inventario come prescritto dall'art.

564 c.c., omettendo però di considerare che tale presupposto opera solo nel caso in cui l'azione sia

rivolta nei confronti di soggetti non chiamati all'eredità come coeredi.

Nella specie tra i convenuti, e beneficiari di una delle donazioni compiute con il medesimo atto, vi era anche E.E., fratello degli attori e quindi chiamato come coerede alla successione materna.

Ciò, quindi, implicava che la domanda dovesse essere esaminata e decisa quanto meno in relazione alla pretesa donazione effettuata in favore del fratello.

Il motivo è fondato.

Rappresenta principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui (Cass. n. 30079/2019) solo il legittimario totalmente pretermesso che impugna per simulazione un atto compiuto dal "de cuius", a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce, sia nella successione testamentaria che in quella "ab intestato", in qualità di terzo e non in veste di erede, acquisendo quest'ultima qualità solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione, sicchè, come tale, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario; nè

vi è tenuto quando agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in queste ipotesi, l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto (conf. Cass. n. 25441/2017). Invece, (cfr. Cass. n. 20971/2018) ove il legittimario sia anche erede e proponga un'azione di simulazione relativa, ma volta a far valere la validità del negozio dissimulato, tale domanda deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione e postula, quale condizione per la propria ammissibilità, la previa accettazione beneficiata (conf. Cass. 4400/2011).

È stato altresì precisato che (Cass. n. 19527/2005) la disposizione di cui all'art. 564 c.c., che subordina la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario alla sua accettazione con beneficio d' inventario, non opera nel caso in cui le donazioni e i legati siano fatte a persone chiamate come coeredi, e ciò perchè la norma risponde alla "ratio" di evitare che la confusione dei patrimoni del "de cuius" e dell'erede impedisca al donatario e al legatario di verificare l'effettività della lesione della riserva e, inoltre, all'esigenza, di cui è fatta menzione nella relazione al progetto definitivo del codice civile, di evitare il contrasto logico ed insanabile fra la responsabilità illimitata dell'erede, nonchè il suo obbligo di rispettare gli atti di disposizione del defunto, e l'azione di riduzione della liberalità (conf. Cass. n. 1407/1987; Cass. n. 4270/1984).

Infatti, la Corte ha ritenuto che (Cass. n. 18068/2012) è manifestamente infondata la questione di legittimità, per violazione degli artt. 2, 3 e 24 Cost., della disposizione dell'art. 564 c.c., comma 1, che condiziona l'ammissibilità dell'azione di riduzione all'accettazione dell'eredità con il beneficio d' inventario solo nel caso in cui tale azione venga esercitata nei confronti di un terzo e non anche quando essa sia rivolta verso un coerede, essendo tale norma giustificata: 1) dall'esigenza di porre il convenuto in grado di conoscere l'entità dell'asse ereditario, esigenza maggiormente avvertita per il terzo, in quanto si presume che il coerede possa accertarsi dell'entità dell'asse con mezzi diversi dall'accettazione del beneficiato; 2) dalla "ratio" di evitare il contrasto logico insanabile tra la responsabilità "ultra vires" dell'erede per il pagamento dei debiti e dei legati, il suo obbligo di rispettare integralmente gli effetti degli atti compiuti dal defunto - quindi, anche delle donazioni - e l'azione di riduzione della liberalità; 3) dalla volontà del legislatore di non sacrificare il terzo a vantaggio dei creditori del defunto, i quali, invero, ai sensi dell'art. 557 c.c., comma 3, non approfittano della riduzione solo se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato l'eredità con il beneficio d'inventario.

Poichè tra i destinatari della domanda di simulazione, chiaramente proposta al fine di far accertare la natura liberale dell'atto dissimulato, vi era anche E.E., beneficiario, secondo la tesi dei ricorrenti della donazione di un terreno appartenente alla de cuius e sito in (Omissis), la conclusione circa l' inammissibilità della domanda, inquanto non preceduta dall'accettazione beneficiata non può reputarsi corretta quanto all'azione avanzata nei confronti del fratello, e ciò anche alla luce del carattere personale dell'azione di riduzione che opera sia sul lato attivo (nel senso che ogni legittimario può autonomamente agire per la tutela della propria quota di riserva), sia dal lato passivo, ben potendo esercitarsi l'azione di riduzione nei confronti di un singolo donatario ovvero di un singolo beneficiario delle disposizioni testamentarie, nel rispetto, nel primo caso del criterio cronologico che presiede alla riduzione delle donazioni, e nel secondo caso del criterio di proporzionalità di cui all'art. 558 c.c. Ne deriva che, ove dimostrata l'esistenza di una donazione dissimulata, a fronte dell'apparente vendita del detto terreno a favore del fratello dei ricorrenti, la medesima donazione ben potrà essere suscettibile di riduzione, se lesiva della quota di legittima degli istanti.

E' pur vero che la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato che (Cass. n. 22632/2013) qualora il legittimario, ai sensi dell'art. 564 c.c., non possa aggredire la donazione più recente a favore di un non coerede per aver accettato l'eredità senza beneficio d' inventario, non può aggredire la donazione meno recente a favore del coerede, se non nei limiti in cui risulti dimostrata l'insufficienza della donazione

più recente a reintegrare la quota di riserva, non potendo ricadere le conseguenze negative del mancato espletamento di quell'onere su soggetti estranei all'assolvimento dello stesso (conf. Cass. n. 3500/1975), sicchè occorre adeguare tale principio alla peculiare situazione in esame, che vede la presenza, sempre ove dimostrata la simulazione, di una pluralità di donazioni contenute in un medesimo atto, solo alcune delle quali aggredibili con l'azione di riduzione, stante il mancato rispetto della previsione di cui all'art. 564 c.c. per l'azione esperita verso i donatari non chiamati come coeredi.

In presenza però di donazioni coeve, deve reputarsi applicabile, in assenza di un' indicazione che consenta di invocare il criterio cronologico sopra richiamato, il criterio proporzionale, con la conseguenza che la donazione effettuata a E.E., ove dimostrata in sede di rinvio, potrà essere aggredita dagli attori nei limiti necessari a reintegrare la propria quota, ma in misura non eccedente quella che sarebbe stata la riduzione applicata ove si fosse considerato anche il valore delle donazioni coeve, e considerato il suddetto criterio proporzionale.

Al fine di meglio illustrare tale principio, si ipotizzi che la donazione effettuata in favore di tre donatari veda un'eccedenza rispetto alla disponibile pari ad un valore di 60, dovendo in ipotesi essere ridotta in tale misura, ne consegue che ove la donazione abbia attribuito i beni ai donatari in pari quota, ognuno vedrebbe ridotta la donazione ricevuta, in applicazione della regola proporzionale, per un valore di 20.

Se però, per effetto della previsione di cui all'art. 564 c.c., la domanda di riduzione sia ammissibile solo nei confronti di uno dei donatari, la riduzione non potrà in ogni caso eccedere il valore di 20, che sarebbe stato oggetto di riduzione anche nel caso di ammissibilità della domanda nei confronti di tutti i donatari, non potendo l'omessa accettazione beneficiata da parte del legittimario ripercuotersi in danno del soggetto chiamato come coerede, per il quale non opera la condizione di cui al citato art. 564 c.c. In accoglimento del motivo la sentenza deve essere cassata in parte qua.

5. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1343, 1418, 1421 c.c., artt. 101, 112 e 345 c.p.c. nonché degli artt. 28 e 47 Legge notarile, con la nullità della sentenza per omessa pronuncia nonché per omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. I ricorrenti lamentano che la Corte d'Appello, benchè potesse farlo d'ufficio, come chiarito dall' intervento delle Sezioni Unite, non ha rilevato la nullità del contratto oggetto di causa in ragione del palese conflitto di interessi nel quale versava il notaio rogante, che aveva fornito la provvista per l'emissione degli assegni circolari fatti risultare come mezzo di pagamento, ed annullati subito dopo la stipula.

L'atto è quindi nullo perchè contrario ai principi dell'ordine pubblico e del buon costume.

Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1418 e 1421 c.c., artt. 101, 112 e 345 c.p.c., art. 2909 c.c., nonché l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Si deduce che con l'appello si era lamentata anche la nullità della vendita in ragione del fatto che il prezzo indicato non era mai stato versato ed era evidentemente irrisorio, così che risultava carente un elemento essenziale del contratto.

I giudici di appello hanno affermato che si trattava di domanda nuova e comunque preclusa dal precedente giudicato trascurando che, in base ai principi dettati dalle Sezioni Unite, la nullità poteva essere rilevata anche d'ufficio in appello, avvalendosi se del caso della previsione di cui all'art. 101 c.p.c. Inoltre, nel diverso giudizio definito con sentenza passata in giudicato non era stata dedotta come causa di nullità, quella correlata al carattere irrisorio del prezzo.

Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 564, 1325, 1418, 1419, 1421, 769 e 782 c.c., nonché dell'art. 48 Legge notarile, e degli artt. 101, 112 c.p.c., oltre che vizio di motivazione ed omesso esame di fatti decisivi per il giudizio con la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Si deduce che gli attori già negli scritti conclusionali in primo grado avevano dedotto il problema dell'assoluta

incapacità di intendere e di volere della madre al momento della conclusione dell'atto impugnato, senza che la questione sia stata delibata dal giudice di appello.

Inoltre, si ricorda che, anche nel caso di simulazione esperita dal legittimario, ove dimostrata la sua ricorrenza, e l'atto dissimulato non sia stato predisposto con i requisiti di forma prescritti per la donazione, il giudice deve ritenere l'attribuzione affetta da nullità con il pieno recupero della proprietà del bene alla massa, e non nei limiti necessari a reintegrare la legittima. Ancora, in tal caso l'azione di simulazione non deve essere preceduta dall'accettazione beneficiata.

Poichè nella specie, dopo la conclusione dell'atto di vendita recante la data del (Omissis), e redatto nelle forme dell'atto pubblico e con l'assistenza di testimoni, si era provveduto alla redazione di un atto integrativo in data (Omissis), sempre con atto pubblico, ma senza assistenza di testimoni, ne scaturiva che stante l' integrazione tra i due atti non poteva reputarsi che la donazione dissimulata fosse stata stipulata nel rispetto dei requisiti di forma previsti dalla legge, con la conseguenza che derivando da tale omissione la nullità, non era necessario far precedere l'azione di simulazione dall'accettazione con beneficio di inventario.

5.1 I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.

Gli stessi, a diverso titolo mirano ad inficiare la conclusione della Corte d'Appello, quanto all' inammissibilità dell'azione di simulazione esperita dagli attori in relazione alle asserite

donazioni effettuate in favore di soggetti non chiamati come coeredi (precisamente la cognata ed il nipote), da un lato invocando la nullità dell'atto di compravendita, e dall'altro rilevando che, poichè la simulazione sarebbe finalizzata a dimostrare l'esistenza di una donazione dissimulata per la quale non sarebbero stati rispettati i requisiti di forma e di sostanza prescritti dalla legge, come richiesti dall'art. 1414 c.c., comma 2, l'azione medesima, come sopra ricordato, non sarebbe condizionata dalla previa accettazione beneficiata.

Rileva il Collegio che ai legittimari, in proprio, e con la possibilità di vantare quindi la qualità di terzi rispetto a quella del de cuius i cui atti sono impugnati, compete l'azione di riduzione, e come detto, l'azione di simulazione quando assuma carattere strumentale rispetto alla prima, essendo volta quindi a far emergere, a fronte di un atto formalmente oneroso, il reale carattere di atto di liberalità posto in essere dal defunto.

Tutte le altre azioni di impugnativa contrattuale vedono invece il legittimario agire nella qualità di successore della parte, laddove, come nel caso in esame, e come si avrà modo di evidenziare in occasione della disamina del quinto motivo, il legittimario sia al contempo chiamato all'eredità ed abbia anche assunto la qualità di erede.

Ne deriva che al medesimo è sicuramente opponibile il giudicato eventualmente formatosi nei confronti del suo dante causa in applicazione della regola posta dall'art. 2909 c.c., che estende l'efficacia del giudicato agli eredi ed agli aventi causa della parte che ha preso parte al relativo giudizio.

Come si ricava dalla stessa narrazione dei fatti di causa operata da parte ricorrente, nonchè del contenuto della sentenza impugnata, la de cuius, rappresentata dalla ricorrente, quale tutrice provvisoria, ha intentato un primo giudizio volto a far dichiarare la nullità dell'atto per cui è causa, sia lamentando la violazione delle prescrizioni in materia di vendita di immobili abusivi, sia perchè l'atto conteneva affermazioni non veritiere quanto al pagamento del prezzo, nonchè al fine di ottenerne l'annullamento in quanto posto in essere da soggetto affetto da incapacità naturale.

Il Tribunale di Ascoli Piceno con la sentenza n. 539/2009 ha rigettato tutte le domande proposte, assumendo che non era dato comprendere come l'omesso versamento del prezzo potesse integrare una causa di nullità del contratto ed escludendo anche che l'eventuale presenza di un falso ideologico potesse determinarne la nullità.

Reputa il Collegio che il giudicato così formatosi sulla validità dell'atto precluda in questa sede la

possibilità di dedurre nuovamente la nullità dell'atto, ancorchè in relazione a cause invalidanti diverse da quelle azionate in quella sede, e che tale preclusione si estenda anche al potere del giudice di rilevare l'esistenza di autonome cause di nullità in appello, come effettivamente affermato da Cass. S.U. n. 26242/2014.

In primo luogo, va rilevato che il profilo attinente alla incapacità di intendere e di volere della G.G. giammai potrebbe determinare la nullità del contratto, ma al più la sua annullabilità, annullabilità già dedotta in occasione del primo giudizio e disattesa con la citata sentenza, sicchè ne è evidentemente preclusa la riproposizione in questo giudizio (ed anche a tacere del fatto che l'annullabilità costituisce domanda diversa da quella di nullità e come tale non poteva essere tardivamente avanzata, come dedotto dagli stessi ricorrenti, solo negli scritti conclusionali in primo grado).

Quanto alle diverse ipotesi di nullità di cui ai motivi di ricorso in esame, occorre ricordare che le stesse Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 26242/2014) hanno affermato che il giudice innanzi al quale è stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio l'esistenza di una causa di quest'ultima diversa da quella allegata dall'istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, sicchè è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio.

L'affermazione che l'azione di nullità è espressiva di un diritto autodeterminato comporta altresì che l'eventuale giudicato formatosi sulla validità dell'atto, per il rigetto della domanda di nullità avanzata dalla parte, sebbene ancorata a determinati presupposti di fatto e di diritto, preclude, in ragione della regola secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, che possa successivamente porsi nuovamente la questione della nullità dell'atto.

Le Sezioni Unite, in motivazione, hanno evidenziato che se il giudice accoglie la domanda (di adempimento, risoluzione, rescissione, annullamento), la pronuncia è idonea alla formazione del giudicato implicito sulla validità del negozio, (salva rilevazione officiosa del giudice di appello, ma nella stessa causa, e non anche come vorrebbero i ricorrenti nel giudizio intentato successivamente alla formazione del giudicato).

Analogamente, se il giudice rigetta la domanda (di adempimento, risoluzione rescissione, annullamento), si forma il giudicato implicito sulla validità del negozio, salvo il caso in cui la decisione non risulti fondata sulla ragione cd. "più liquida". Ancora se il giudice rigetta la domanda (di adempimento, risoluzione rescissione, annullamento), il giudicato implicito sulla non nullità del negozio si forma (in tutti gli altri casi) se, nella motivazione, egli accerti e si pronunci non equivocamente nel senso della validità del negozio. Infine, se il giudice rigetta la domanda - essendo stato sin dall'origine investito di una domanda di nullità negoziale, senza aver rilevato alcuna altra causa di nullità negoziale - l'accertamento della non nullità del contratto è idonea al passaggio in giudicato, di talchè, in altro giudizio, non potrà essere ulteriormente addotta, a fondamento dell'azione, una diversa causa di nullità (così Cass. S.U. n. 26242/2014, cit., pag. 79, p. 7.3, lett. B, punto 4.).

Tale ultima ipotesi è quella che ricorre nella fattispecie, il che consente di affermare l'impossibilità per i ricorrenti che peraltro (cfr. pag. 21 della sentenza impugnata) avevano proseguito dopo la morte della madre il giudizio definito con la pronuncia avente efficacia di giudicato, una volta rigettata la domanda di nullità, ancorchè per cause diverse da quelle poi in questa sede dedotte, di riproporre la domanda di nullità, il che dà contezza dell'infondatezza dei motivi di ricorso.

Quanto poi alla specifica questione della invalidità dell'atto dissimulato per l'assenza nell'atto di integrazione dei requisiti di forma prescritti per la donazione dall'art. 782 c.c., in quanto stipulato per atto pubblico ma senza l'assistenza di testimoni, invece presenti nell'atto di compravendita del (Omissis), ritiene il Collegio che la stessa sia priva di fondamento.

Ed, infatti, anche a voler reputare che tale nullità esuli da quelle interessate dalla preclusione del precedente giudicato, in quanto strettamente correlata all'esercizio dell'azione di simulazione

strumentale al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, deve però ritenersi che l'atto di conferma di cui alla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40 ancorchè acceda ad un atto per il quale si imponeva la forma dell'atto pubblico con l'assistenza di testimoni, in quanto concernente una

vendita asseritamente dissimulante la donazione, non pretende per la sua validità formale la presenza anche in esso dei testimoni.

A tal fine risulta condivisibile la conclusione raggiunta in un precedente di merito (Corte d'Appello Milano del 26 novembre 2003) che ha espressamente statuito che è valida la conferma di una donazione nulla per violazione della L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 3, allorquando sia stata compiuta per atto pubblico, senza la presenza dei testimoni e con rinuncia espressa delle parti a questi ultimi, e ciò in quanto tale atto non viola il disposto degli artt. 48, comma 1, e 138 L. not. in relazione alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 3, dal momento che in questa ipotesi l'atto pubblico notarile deve essere in concreto adottato perchè tale forma è richiesta ad substantiam, e quindi la conferma potrà essere fatta solo in quella identica forma (atto pubblico), ma senza riserve di tipo "oggettivo", ovvero senza la necessità che la conferma sia accompagnata dal compimento di ultronee formalità che la legge richiede solo ed esclusivamente per l'atto preveniente che si vuole appunto "confermare" solo nella parte riguardante le dichiarazioni concernenti la regolarità delle informazioni urbanistico-edilizie (conclusione questa che trova conforto nel fatto che trattasi di atto che, sebbene correlato ad un altro atto di cui ha funzione confermativa, ha una struttura diversa dall'atto cui accede, ben potendo essere compiuto unilateralmente, a fronte di una donazione che è un contratto, ed essendo la sua causa quella di eliminare il vizio di invalidità formale che colpiva il primo atto, ma senza che si riproponga per esso la causa donandi che invece impone l'assistenza dei testimoni).

6. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 460, 476 e 564 c.c. con vizio di motivazione ed omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. I ricorrenti assumono che è stato loro imposto di dover previamente accettare con beneficio di inventario, trascurando la loro condizione di legittimari totalmente pretermessi.

Erroneamente si è ritenuto che vi fosse un patrimonio relitto, per avere i ricorrenti, unitamente all'altro coerede, diviso tra loro una somma di denaro giacente sul conto corrente intestato alla de cuius e ritenendo che in particolare B.B. avesse ricevuto in via successoria il diritto di usufrutto su di uno degli immobili oggetto di causa, diritto che la de cuius si era riservata per tutta la sua vita con la previsione dell'acquisto da parte del figlio alla sua morte.

Si deduce che il denaro diviso era del tutto esiguo e che la divisione aveva in realtà carattere di atto conservativo, nè poteva attribuirsi valenza alla circostanza che gli attori avessero proseguito il giudizio di invalidità dell'atto in esame dopo la morte della madre.

Nè infine la stessa proposizione dell'azione di riduzione poteva valere come accettazione dell'eredità posto che l'acquisto della qualità di erede consegue solo al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione.

Il motivo, che mira a negare, per quanto attiene all'azione proposta nei confronti della C.C. e di D.D. - attesa la diversa soluzione per l'azione avanzata nei confronti del fratello, come sottolineato in occasione della disamina del primo motivo - la necessità della previa accettazione con beneficio di inventario, da una parte vuole far accertare che i ricorrenti fossero dei legittimari del tutto pretermessi, e dall'altro, che in ogni caso era mancata un'accettazione dell'eredità formale o tacita. Il motivo è infondato.

Sicuramente è erronea l'affermazione del giudice di appello nella parte in cui ha valorizzato la circostanza che a B.B. fosse stato attribuito l'usufrutto che la madre si era riservata in occasione della vendita, fino alla sua morte, con la previsione del successivo subentro del figlio, in quanto,

ove si dimostri che tale atto di vendita in realtà dissimulava una donazione, tale possibilità di trasmissione dell'usufrutto in favore del terzo e per il tempo successivo alla morte del donante che se l'era riservato,

è esplicitamente ammessa dall'art. 796 c.c. Tuttavia, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che (Cass. n. 2899/1975) la donazione con riserva di usufrutto in favore di un terzo dà luogo a due distinti negozi: un trasferimento della nuda proprietà in favore del donatario, ed un'offerta di donazione dell'usufrutto in favore del terzo, improduttiva di effetti fino a che non intervenga l'accettazione del terzo medesimo, prima della morte del costituente, nella prescritta forma dell'atto pubblico.

In tal caso l'acquisto del ricorrente non deriva causalmente dalla morte della madre, che rappresenta solo l'evento che funge da termine per l'acquisto, ma si ricollega comunque all'atto tra vivi, essendo a sua volta una donazione.

Trattandosi quindi di un acquisto a titolo di donazione, lo stesso non escluderebbe, in assenza di altri beni pervenuti mortis causa, che al B.B. debba attribuirsi la qualità di legittimario pretermesso.

Tale qualità deve però evidentemente negarsi alla luce del dato di fatto rappresentato dall'esistenza nel patrimonio della de cuius di beni mobili, e precisamente di somme di denaro di entità tale che la Corte d'Appello con valutazione in fatto, ha escluso che potessero reputarsi del tutto irriskorie (trattasi di circa Euro 28.000,00 alla data del 2003), senza che possa invocarsi ai fini di tale valutazione la diversa consistenza del patrimonio mobiliare rispetto a quello immobiliare del quale la de cuius avrebbe in vita disposto con l'atto qui impugnato (potendo tale comparazione rilevare ad esempio al diverso fine del riscontro della consistenza patrimoniale del disponente, ai fini dell'art. 783 c.c.) e ciò anche alla luce del fatto che gli stessi attori, in vista della riunione fittizia, in citazione (cfr. pag. 7 del ricorso) chiedevano tenersi conto anche delle somme già divise tra i coeredi.

Deve quindi escludersi che i ricorrenti siano legittimari totalmente pretermessi (il che comporta l'applicazione del principio secondo cui - Cass. n. 3950/1992 - la regola per la quale il legittimario che sia stato pretermesso dalla eredità non è tenuto alla previa accettazione con beneficio d' inventario per proporre, ai sensi dell'art. 564 c.c., l'azione di riduzione di donazioni e di legati, concerne il caso di premissione totale, e, pertanto, non trova applicazione nel caso in cui il legittimario pretermesso sia stato chiamato "ex lege" a succedere in altri beni dei quali il testatore non abbia disposto), così come del pari deve disattendersi la deduzione secondo cui sarebbe mancata una valida accettazione dell'eredità, con l'acquisto della qualità di erede puro e semplice.

Ed, infatti, va ribadito che (Cass. n. 2663/1999) la ricerca della volontà di accettare l'eredità attraverso l'accertamento e l'interpretazione degli atti compiuti dal chiamato si risolve in un'indagine di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità, purchè il risultato sia congruamente motivato, senza errori di logica o di diritto.

Anche a voler superare il rilievo secondo cui sia nell'atto di appello che, ancor prima, nella citazione introduttiva del presente giudizio (cfr. pag. 6 del ricorso), gli attori si erano qualificati come coeredi della madre, è stato di recente affermato che (Cass. n. 14499/2018) l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla

stregua del comune modo di agire di una persona normale, così che essa è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - perchè intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, e che il chiamato non avrebbe diritto di proporle così che, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede. Alla luce di tale principio la prosecuzione da parte dei ricorrenti, nella qualità di successori della madre, del giudizio inizialmente intentato dalla medesima volto a far accertare la nullità dell'atto oggetto di causa, e quindi finalizzato al recupero alla massa di beni che ne sarebbero usciti per effetto di un atto tra vivi asseritamente affetto da nullità, correttamente è stato ritenuto configurarsi alla stregua di un caso di accettazione

tacita (sull' idoneità a porre in essere un'accettazione tacita dell'eredità della condotta del chiamato che si costituisce per proseguire il giudizio iniziato quando il de cuius era ancora in vita, si veda anche Cass. n. 1183/2017; Cass. n. 8529/2013; Cass. n. 12780/2003).

Ancora la sentenza gravata risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte laddove ha valorizzato ai fini in esame la proposizione dell'azione di riduzione (cfr. Cass. n. 18068/2012, secondo cui l'esperimento dell'azione di riduzione, implicando accettazione ereditaria tacita, pura e semplice, preclude la successiva accettazione con il beneficio dell' inventario, in quanto l'accettazione beneficiata non è giuridicamente concepibile dopo che l'eredità sia stata già accettata senza beneficio) non potendosi invocare il differimento dell'acquisto della qualità di erede al passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della riduzione, posto che tale regola opera solo per il legittimario totalmente pretermesso.

Nè, infine, risulta fondata la deduzione secondo cui la divisione delle somme cadute in successione avrebbe carattere di mero atto conservativo, avendo sempre questa Corte chiarito che (Cass. n. 4328/1977) al fine della configurabilità di un'accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 476 c.c., assumono rilievo soltanto gli atti e i comportamenti ad evidenza negoziale posti in essere dal successibile in ordine a beni ereditari, tra i quali rientra una proposta di contratto, sicchè anche una richiesta di divisione, da parte del singolo chiamato, può assurgere ad accettazione tacita ove costituisca proposta negoziale, e, cioè, abbia un contenuto di per sè sufficiente a che l'accettazione della controparte determini il sorgere del vincolo contrattuale. Ne deriva che a maggior ragione una divisione di beni caduti in successione implichi l'accettazione dell'eredità.

Il motivo va quindi rigettato.

7. Al giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'Appello di Ancona in diversa composizione, è devoluta anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso e rigettati gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e nei limiti di cui in motivazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2023